

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Rho, 12 novembre 2013

tra

l'Azienda ASF di RHO rappresentata dal Direttore dr. G. Casati e dal Presidente Bassetti

e

la FILCAMS - CGIL rappresentata da A. Protopapa, e la RSA dr. G. Pascali

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti dell' ASF RHO dando in tal modo attuazione all'art. 57 del vigente CCNL.

Premessa

Le Parti con la presente contrattazione integrativa intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell'Azienda, un miglioramento del servizio per l'utenza ed un miglioramento delle condizioni di lavoro, normative ed economiche, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 01 - Relazioni sindacali e diritti di informazione

Le Parti concordano che un sistema di relazioni sindacali consolidato può contribuire significativamente ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle delle lavoratrici e dei lavoratori.

In tale ottica le Parti danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede, a supporto, un coerente esercizio del diritto di informazione.

In particolare l'Azienda fornirà annualmente alla organizzazione sindacale le informazioni relative all'andamento economico dell'Azienda, alle strategie di sviluppo ed investimenti, alla qualità del servizio pubblico.

In caso di necessità ciascuna delle Parti potrà richiedere ulteriori incontri specificando contestualmente l'argomento che sarà oggetto della discussione.

L'Azienda inoltre consegnerà alla organizzazione sindacale copia del Bilancio d'esercizio e concederà l'uso della posta elettronica per l'invio di comunicati sindacali, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla Privacy.

Art. 02 Assemblee Sindacali

L'eventuali assemblee sindacali tenute fuori dell'orario di lavoro, le ore saranno retribuite come straordinario. I lavoratori part-time verranno considerati come unità intere ai fini del calcolo dei permessi sindacali.

Art. 03 Organico

Le Parti con cadenza annuale o a richiesta delle Parti effettueranno un'analisi congiunta dell'organico in merito all'organizzazione del lavoro.

Art. 04 Lavoro straordinario - Notturmo

- Nel caso in cui le ore di lavoro straordinario vengano recuperate, verrà riconosciuta la sola maggiorazione per le ore svolte.
- Lavoro notturno

Il lavoro notturno in farmacia sarà considerato tale dalle ore 20:30 alle ore 8:30 del giorno dopo. Pertanto il pagamento della maggiorazione/straordinario sarà riconosciuto nella fascia 20:30 - 8:30.

Le ore svolte dai direttori di farmacia per i turni notturni festivi e prefestivi vengono retribuite come lavoro straordinario con la maggiorazione del 55% o con la sola maggiorazione del 55% nel caso vengano recuperate.

Obiettivo Speditei Corso
Alto Casale

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Art. 05 – Brevi permessi retribuiti

I brevi permessi retribuiti non potranno eccedere le otto ore ciascuno.

Art. 06 – Sostituzione temporanea direttore di Farmacia

Al personale che sostituisce il Direttore di Farmacia sarà corrisposto il trattamento connesso a tale livello, a partire dal primo giorno di sostituzione.

Art. 07 - Mensa

Le Parti concordano di erogare un ticket restaurant giornaliero del valore di € 5,29 per il personale full-time e pro-quota per il personale part-time per il normale orario di lavoro.

Resta inteso che indipendente dall'organizzazione del lavoro verranno erogati 5 tickets a settimana per il personale full-time e questi verranno riparametrati per i part-time

Art. 08 - Camici

L'Azienda fornisce un camice all'anno.

Art. 09 – Formazione – Aggiornamento professionale

Le Parti concordano che una politica di formazione e di aggiornamento professionale di tutto il personale è condizione necessaria per lo sviluppo dell'Azienda.

L'Azienda attuerà per tutti i dipendenti significativi percorsi formativi e di aggiornamento professionale, finalizzati sia alla crescita professionale che ad elevare la qualità e l'efficienza del sistema aziendale, per rendere il servizio sempre più corrispondente alle esigenze dell'Utenza.

In merito alla formazione continua ECM, si concordano le modalità che seguono:

Farmacisti Collaboratori

L'Azienda rimborserà per i corsi ECM concordati con l'Azienda fino ad € 300,00, previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale intestata all'Azienda e con i dati fiscali di quest'ultima.

La frequenza dei corsi potrà avvenire in orario di lavoro compatibilmente con le esigenze aziendali, se il corso verrà frequentato fuori dall'orario di lavoro, le ore verranno recuperate o retribuite come ore di lavoro ordinario.

Per quanto riguarda la FAD l'Azienda mette a disposizione, attrezzatura informatica e collegamento internet e riconoscerà un'ora di permesso retribuito per credito.

Farmacisti Direttori

Per i corsi obbligatori che rientrano nella Convenzione Nazionale Farmaceutica svolti dai Direttori di Farmacia vale quanto già previsto dal vigente CCNL.

L'Azienda si fa carico del costo economico e delle ore di frequenza come orario di lavoro a tutti gli effetti riconoscendo le eventuali ore di corso fuori dall'orario di lavoro, come ore di lavoro straordinario con le relative maggiorazioni previste dal CCNL.

Art. 10 – Indisposizione

In caso di sopraggiunta indisposizione durante l'attività lavorativa, il lavoratore si assenterà dal posto di lavoro dopo averne dato comunicazione all'Azienda, e se l'attività lavorativa riprende nella giornata successiva non sarà necessario presentare il certificato medico.

Art. 11 – Congedi – permessi speciali

- Per l'eventuale assistenza all'inserimento in asilo-nido di figli fino al loro terzo anno di vita le Parti concordano un monte ore annuo di quindici ore di permesso retribuito per l'inserimento.
- In caso di assistenza di familiari entro il secondo grado disabili gravi o anziani non autosufficienti si richiede di poter usufruire di speciali permessi per lo svolgimento di detta assistenza, nella misura di 40 ore retribuite nell'anno di calendario.

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro

L'Azienda consegnerà copia della polizza assicurativa alla RSA con una specifica in merito alle coperture assicurative.

Antonio *Roberta* *Conza* *Srta*
delto *Spencer*

Art. 13 – Premio di produttività

Il Premio di produttività verrà discusso ogni anno nella vigenza del presente Contratto Integrativo entro il primo semestre.

Art. 14 – Applicazione e validità

Il presente contratto è valido a partire dal 1 gennaio 2014 e sino al 31.12.2016.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto disdetto si applica comunque fino al suo rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.

P/la Azienda

Albanetti
Salobrieri Coass
Detto Giuseppe

P/la Filcams-Cgil

RSA

Giuseppe Casati *Albanetti*
S. F. C. RHO
Certita IVA 11994300157
di Giuseppe Casati
Direttore Azienda